Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 151 dell'11 Aprile 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO – III^ SEZIONE

Si rimettono in allegato:

- Comunicato Ufficiale nr.092/CAF del 6.4.2018;
- Comunicato Ufficiale nr.094/CAF del 10.4.2018.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv.Maurizio	RODINO'	COMPONENTE:
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.76 della Società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabriala di cui al Comunicato Ufficiale n.137 del 16.03.2018 (squalifica fino al 30 GIUGNO 2018 dei calciatori LASCHERA Pierstefano, ARCI Francesco, MORRONE Daniele, ZANGARO Paolo, DE GIACOMO Luca Pio, GALLO Francesco; squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2018 del massaggiatore CATALANO Eugenio, squalifica fino al 31 DICEMBRE 2018 dell'assistente arbitrale di parte MORRONE Cristian).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la reclamante ha ammesso la responsabilità di alcuni tesserati, che hanno tenuto comportamenti censurabili lungo il tragitto al rientro dal campo fino agli spogliatoi, proferendo all'indirizzo dell'arbitro frasi irriguardose, offensive e minacciose, ma nega che gli stessi abbiano commesso atti di aggressione.
Sulla base di tali argomentazioni difensive, in particolare, la società chiede:
-a) una congrua riduzione delle sanzioni per il dirigente Eugenio Catalano, l'assistente arbitrale Cristian Morrone ed i calciatori Zangaro Paolo, Laschera Pierstefano e Arci Francesco, i quali sarebbero responsabili dei fatti loro ascritti, ma in misura più lieve di quanto sancito dal Giudice Sportivo;
-b) la revoca delle sanzioni, per l'assoluta estraneità ad ogni addebito, ai tre calciatori Gallo Francesco, Morrone Daniele e De Giacomo Luca Pio, i quali, al termine della gara, sarebbero rientrati tranquillamente negli spogliatoi senza entrare in contatto con il direttore di gara, né con calciatori avversari.
Premesso che la ricostruzione dei fatti offerta dal Giudice Sportivo trova complessivamente riscontro nelle risultanze degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, ritiene però questa Corte di dover inquadrare gli addebiti ascritti ai singoli tesserati, sulla base di una differente valutazione delle diverse fattispecie, secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza sportiva. Ed invero:
1) quanto ai calciatori Laschera Pierstefano, Arci Francesco, Morrone Daniele, Zangaro Paolo, De Giacomo Luca Pio, Gallo Francesco, dalla descrizione fornita la condotta si inquadra in una aggressione verbale ripetuta nei confronti dell'arbitro, qualificandosi tale il comportamento del calciatore che si avvicina con fare minaccioso all'arbitro per rivolgere frasi offensive, minacciose e di vibrata protesta, che è cosa diversa dal tentativo di aggressione, per il quale la giurisprudenza richiede lo svolgimento di modalità tipiche, quali gli atti idonei tendenti in modo non equivoco a colpire, che non si concretizzano solo per l'intervento determinante di terzi e non per mera desistenza dell'agente, che non si ravvisa nella descrizione dei fatti;
- 2) il sig. Catalano Eugenio, massaggiatore, infine, è responsabile di un atto di protesta violenta, senza conseguenze lesive, per una spinta energica ripetuta nei confronti dell'arbitro, mentre continuava a proferire insulti nei suoi confronti;
- 3) nella condotta dell'assistente arbitrale Morrone Cristian, invece, si configura un atto di protesta violenta con specifico tentativo di aggressione, non concretizzata esclusivamente perché l'arbitro ha schivato più volte i colpi inferti con la bandierina.
Considerate sotto tali profili, le sanzioni vanno pertanto rimodulate.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta:
- ai calciatori LASCHERA Pierstefano, ARCI Francesco, MORRONE Daniele, ZANGARO Paolo, DE GIACOMO Luca Pio, GALLO Francesco fino al 30 APRILE 2018;
- al massaggiatore CATALANO Eugenio fino al 31 AGOSTO 2018;
- all' assistente arbitrale di parte MORRONE Cristian fino al 30 SETTEMBRE 2018;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.77 della Società POL. BIGSPORT CROTONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 SGS del 15.3.2018 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 *Bigsport Crotone – Bocale C. dell'11.3.2018 – campionato Allievi Regionali ELITE,* **ammenda di € 100,00; inibizione del massaggiatore TISCI Giuseppe fino al 14 GIUGNO 2018, inibizione del dirigente DE ROSE Biagio fino al 14 GIUGNO 2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
ritenuto che dagli atti ufficiali e dai chiarimenti forniti dall'arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il massaggiatore Tisci Giuseppe ed il dirigente accompagnatore della medesima società, De Rose Biagio, entravano sul terreno di gioco tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, il quale era costretto a sospendere la gara perché i predetti due tesserati non intendevano allontanarsi;
che i predetti Tisci e De Rose, anche dopo il rientro dell'arbitro negli spogliatoi, seguitavano a mantenere un comportamento minaccioso a causa del quale la gara veniva definitivamente sospesa;
che è pervenuta denuncia penale con la quale Tisci Giuseppe ha dichiarato che il giorno della gara dell'11.03.2018 non era presente ed ipotizzava che ignoti avessero adoperato il proprio tesserino federale, lasciato alla società Bigsport Crotone, per sostiuirsi a lui;

che il reclamo innanzi a questa Corte Federale è stato proposto dalla Società Bigsport Crotone e non dal tesserato Tisci;
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;
dispone, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

RECLAMO n.78 della Società A.S.D. GUARDIA CALCIO A 5 2016
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 15.03.2018 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per rinuncia *Serralonga Pertina – Guardia Calcio A5 2016 del 28.02.2018* **-** *Campionato Calcio a 5 Serie D,* **consequenziali penalizzazioni di UN punto in classifica** *e* **ammenda di € 150,00 per prima rinuncia).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

R I L E V A

1.- Con ricorso al Giudice Sportivo del 3/3/2018, la società Guardia Calcio a 5 chiedeva la ripetizione della gara del 28/2/2018 tra Serralonga e Guardia, non disputata perché la società ospite, a causa di un guasto all'automezzo che la trasportava, lungo la SS 18 nel Comune di Fuscaldo, non era riuscita a raggiungere il campo sportivo di Acri.
Deduceva la ricorrente che il carro attrezzi era giunto alle 18,45, che la squadra era stata riportata in sede alle 19,45, e che perciò non era stata in grado di raggiungere il terreno di gioco in tempo utile per l'inizio della gara, fissata per le 19,30.
Nell'invocare la causa di forza maggiore, allegava una richiesta di copia del verbale dei Carabinieri di Paola, intervenuti in soccorso, e una ricevuta di pagamento attestante il soccorso stradale al mezzo.
2.- Con la delibera impugnata, pubblicata sul CU del 15/3/2018, il Giudice Sportivo respingeva il ricorso e sanzionava la società Guardia Calcio a 5, come da provvedimento in epigrafe, motivando che la documentazione prodotta non era sufficiente a provare la sussistenza della causa di forza maggiore.
3.- Con ricorso a questa Corte, comunicato con racc. del 16/3/2018 alla società controinteressata, che non si è costituita, la società Guardia Calcio a 5 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo chiedendone la revoca per la dedotta causa di forza maggiore e, a integrazione della documentazione prodotta in primo grado, ha allegato: -a) nota dei Carabinieri di Paola dell'8/3/2018, in riscontro alla richiesta di verbale della società del 3/3/2018, depositata in primo grado; -b) dichiarazione del Comune di Guardia Piemontese, proprietario del mezzo di trasporto, che attesta il guasto meccanico; -c) ricevuta della spesa sostenuta per il carro attrezzi, già prodotta con il primo ricorso.
Tanto premesso, sulla scorta della documentazione rilasciata alla Società Guardia Calcio a 5 2016 successivamente alla proposizione del ricorso in primo grado, che appare decisiva ai fini della decisione e quindi producibile in grado di appello, risulta dimostrata la causa di forza maggiore che ha impedito alla Società Guardia Calcio a 5 2016 di raggiungere in tempo utile la sede della gara.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, dispone:
-l'annullamento della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per rinuncia Serralonga Pertina – Guardia Calcio A5 2016 del 28.02.2018 - Campionato Calcio a 5 Serie D*,* e le consequenziali penalizzazioni di UN punto in classifica e l'ammenda di € 150,00 per prima rinuncia;
-la ripetizione della gara medesima;
-la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza per i provvedimenti consequenziali di competenza;
-accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.79 della Società A.S. JACURSO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 22.03.2018 (squalifica del calciatore DE SANDO Domenico per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che, dagli atti ufficiali risulta che il calciatore si è reso protagonista di un atto di protesta violenta nei confronti dell'arbitro, che provocava forte dolore, fortunatamente senza conseguenze lesive;
considerato che la condotta è comunque assolutamente censurabile e ingiustificabile, aldilà dell'interpretazione semantica della frase rivolta al direttore di gara, che è stato vittima di un atteggiamento complessivamente minaccioso e irriguardoso, concretizzatosi nel gesto di alzare la mano per mimare un colpo, un violento strattone con strappo della maglia della divisa, una stretta al fianco protrattasi fino a quando non sono intervenuti altri calciatori e dirigenti in difesa dell'arbitro;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice, che ha evidentemente tenuto conto della mancanza di conseguenze lesive, deve considerarsi congrua ed adeguata;
ritenuto che i fatti acertati e, alla stegua, il comportamento del calciatore, non sono in nulla scalpiti dalla circostanza che il G.S. abbia disposto la ripetizione della gara, poiché tale provvedimento attiene a diversa valutazione;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.80 della Società A.S.D. SEGATO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 SGS del 22.03.2018 (omologazione risultato 1,50 ERBS REGGINA e 6,50 SEGATO della gara *URBS REGGINA – SEGATO del 06.03.2018 Trofeo Pulcini "Sei Bravo a Scuola")***.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali risulta che dai referti predisposti dalla due Società vi è contestazione solo sulla prima rotazione del "Gioco Confronto: 4c4 Gol a Meta", concordando, invece le società sul risultato dei restati due giochi;
considerato che ogni singolo gioco concorre indipendentemente dagli altri a raggiugere il punteggio complessivo e risulta utile al fine della classifica generale;
ritenuto quindi che non vi è motivo di annullare il punteggio acquisito per tutti i tre giochi, dovendosi invece annullare quello del solo gioco contestato;

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso presentato dalla A.S.D. Segato, rettifica il punteggio ed in riforma della delibera impugnata, assegna alla società A.S.D. SEGATO anche i DUE (2) punti relativi "al gioco a confronto: 4c4 Goal a Meta";
dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per quanto di competenza e accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^ SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 092/CFA
(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD MAGISANO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ASD MAGISANO/ASD ATLETICO SELLIA MARINA (2-1) DEL 10.12.2017 E LA RIPETIZIONE DELLA GARA SUDDETTA (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 122 del 13.02.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Magisano di Magisano (CZ). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. DI STEFANO MARCELLO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ACD BOYS POSILLIPO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 5463/308 PFI17-18 CS/AC DEL 20.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 15.2.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Di Stefano Marcello, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. PETRUCCI ALESSANDRO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ILVAMADDALENA 1903) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 43, COMMA 6 E 45 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4719/1078 PFI16-17 CS/GM/GB DEL 29.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 39 supplemento quater del 27.2.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Petrucci Alessandro, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 18. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Il COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. LANZA MAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD MOLFETTA SPORTIVA 1917) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMI 2 E 4 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4988/1298 PFI16-17 CS/GB DEL 6.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 61 del 23.2.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Lanza Mauro e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI FERRI ALBERTO, BUZZETTI LEONARDO, SEIDITA LEONARDO E DELLE SOCIETÀ CS SCANDICCI 1908, ASD LA NUOVA POL. NOVOLI E ASD ATLETICA CASTELLO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5337/1271 PF 16/17 CS/GB DEL 18.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 01.03.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Luigi Caso

Pubblicato in Roma il 6 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 094/CFA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 060/CFA– RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2017

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 13338/741 PF 16-17 MB/CS/ACR DEL 31.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

Con atto 26.10.2017, l'A.P. Turris A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017, e, più esattamente, avverso quella parte del provvedimento che sanziona la reclamante con la penalizzazione di 6 punti in classifica ed € 600,00 di ammenda.

Il procedimento concluso con la richiamata pronuncia era iniziato a seguito di deferimento della Procura Federale che contestava all'Associazione ricorrente l'impiego di sei giocatori in posizione irregolare, in quanto privi di tesseramento, nel corso di nove gare valevoli per il Campionato Provinciale di Terza Categoria di Napoli 2014/2015.

Va precisato che gli illeciti regolamentari erano stati posti in essere allorquando gli atleti non tesserati appartenevano alla A.S.D. Pietro Abbate (matr. 938933), poi fusasi con la A.S.D. Miano (matr. 918169), dando luogo alla A.P. Turris A.S.D. che prendeva la matricola della seconda e che, pertanto, veniva chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S..

Nella propria motivazione il Giudice di prime cure rilevava la gravità dei fatti oggetto di deferimento motivando che, oltre all'evidente violazione dei principi di lealtà sportiva, era stata consentita la partecipazione a ben nove gare di calciatori non sottoposti a visita medica e nemmeno coperti da polizza assicurativa.

Soggiungeva, peraltro, il Tribunale Federale Territoriale nella propria motivazione, di voler considerare, a proposito della determinazione della pena, il *"mutato orientamento della Procura Federale in relazione alle richieste sanzionatorie formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato"*, rassegnando, di conseguenza, decisione riduttiva delle sanzioni fino ad allora inflitte per consimili violazioni.

La A.S.D. Turris ha proposto due motivi di reclamo: con il primo sollecita declaratoria d'estinzione del procedimento per intervenuto decorso del termine assegnato dall'art. 34 bis, comma 1, C.G.S. per il deposito del provvedimento di primo grado, che deve intervenire entro 90 giorni dall'atto di deferimento.

Eccepisce la ricorrente che tale termine sarebbe irrimediabilmente decorso in quanto il deferimento era iniziato nella già precisata data 31.5.2017, mentre la decisione veniva resa il 5 ottobre stesso anno, con conseguente ampio decorso dei ricordati 90 giorni.

Il secondo motivo lamenta l'eccessività delle sanzioni comminate alla ricorrente, sia paragonandole ad altre oggetto di decisioni rese in casi consimili dagli Organi della Giustizia federale, sia in considerazione che la Turris risponde di fatti e comportamenti posti in essere da altro sodalizio,

da momento che, come innanzi ricordato, i calciatori avevano partecipano alle gare oggetto d'indagine vestendo i colori della A.S.D. Pietro Abbate.

La reclamante, pur riconoscendo che del tutto legittimamente la Procura aveva addossato alla ricorrente la relativa responsabilità in conseguenza dell'intervenuta fusione, eccepisce che tale circostanza avrebbe dovuto condurre a sanzioni ridotte rispetto a quelle comminate.

La causa veniva chiamata innanzi la Corte per la seduta del 14.11.2017; in questa sede, l'avv. Edoardo Cacchio, difensore della reclamante, rinunciava espressamente al primo motivo di gravame essendosi avveduto che, in prime cure, con il provvedimento reso a conclusione dell'udienza 3 luglio 2017, su richiesta della parte, il Tribunale Federale Territoriale aveva, fra l'altro, sospeso i termini per tutti i deferiti.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. De Marco, prendeva atto della rinuncia, sicchè la discussione si svolgeva esclusivamente sulla richiesta subordinata, relativa - come innanzi precisato - alla congruità delle sanzioni ed all'istanza di riduzione delle stesse.

Ritiene il Giudicante che la ricordata e subordinata domanda sia fondata, peraltro solo in considerazione dell'opportunità di uniformare la statuizione sanzionatoria del presente processo a quelle irrogate da Commissioni e Corti Federali in pari occasioni, nel rispetto di una giustizia sostanziale che non può sanzionare fatti sostanzialmente identici con punizioni sperequate e difformi.

Non merita, infatti, alcuna considerazione il rilievo concernente la diversità fra il soggetto responsabile dei comportamenti illegittimi e quello che ne subisce le conseguenze, tenuto conto che a norma dell'art. 2504 bis del codice civile *"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti.....anteriori alla fusione"*.

In virtù di tale disposizione, da considerare applicabile anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non v'è dubbio che la società derivante dalla fusione non abbia titolo per invocare la propria estraneità alle responsabilità dei due organismi che l'hanno preceduta.

In virtù di quanto motivato, la Corte ritiene congruo rideterminare le sanzioni fissando in quattro i punti di penalizzazione ed in € 400,00 la misura dell'ammenda.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società AP Turris ASD di Torre Del Greco (NA) e riduce le sanzioni inflitte alla penalizzazione di punti 4 in classifica e all'ammenda di € 400,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE NAPOLITANO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE KOBYLIATSKY IVAN PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;
- AMMENDA DI € 450,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12620/653 PFI 16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

Sulla base della documentazione allegata risulta che gli atti di contestazione del Tribunale Federale Territoriale della Campania sono stati notificati ai tesserati della Società ASD Sporting Domicella (calciatori Raffaele Napolitano e Ivan Kobyliatsky, dirigente Aldo Foglia, Presidente Giuseppe

Nunziata), nonché alla compagine sportiva medesima, solo in data 18 settembre 2017 (data di spedizione dei provvedimenti a mezzo il servizio postale), con perfezionamento delle notifiche nei confronti dei destinatari il 27 settembre 2017 (data di ritiro degli atti presso l'Ufficio postale ove erano depositati).

Emerge *per tabulas* la violazione del termine a difesa stabilito *ex* art. *ex* art. 30, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva che prescrive debba esserci uno spazio temporale non inferiore a venti giorni liberi tra la contestazione dell'addebito e la successiva discussione dinanzi all'Organo giudicante.

Nel caso di specie, seppur il termine fosse stato dimidiato a 10 giorni, persiste la violazione anzidetta poiché la data di discussione delle varie posizioni si è tenuta il 2 ottobre 2017. Come si evince dagli allegati, gli atti di contestazione erano disponibili per il ritiro presso l'Ufficio postale a partire dal 22 settembre 2017. Anche volendo prendere come riferimento questa data non sarebbero stati rispettati i dieci giorni liberi previsti dalla disposizione normativa.

La descritta violazione determina un'illegittima compromissione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato *ex* artt. 24 e 111. La predetta Corte di Appello, già in precedenti pronunce (provvedimento del 20 luglio 2017), ha ribadito che: *"non può condividersi la tesi della Procura federale circa la non perentorietà del rispetto di tale termine e ciò non solo per l'espressa previsione del citato art. 30 , comma 11 ("il termine … non può essere inferiore") ma altresì per la portata generale del principio del contraddittorio (sancito negli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c.), inteso come cardine e principio insormontabile di qualsiasi corretta dialettica processuale che non può correttamente svolgersi senza la possibilità di una piena, tempestiva e consapevole conoscenza dei fatti di causa in capo a tutte le parti del giudizio"*.

In virtù di quanto esposto, l'eccezione preliminare formulata dai ricorrenti merita accoglimento e gli atti del procedimento devono essere ritrasmessi al Tribunale Federale Territoriale della Campania per un nuovo esame del merito.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV) e rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' SS RACING CLUB ROMA SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PEZONE ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 616/1159 PF 16-17 GP/AS/AC DEL 19.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18 del 10.10.2017)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 19.7.2017, è diretto in via principale e di merito all'annullamento della decisione del 10.10.2017 del Tribunale Federale Nazionale con conseguente proscioglimento di entrambi i reclamanti Sig. Antonio Pezone e della Società S.S. Racing Club Roma S.r.l. dagli addebiti agli stessi contestati. In subordine, qualora dovesse essere provata la responsabilità disciplinare dei due reclamanti, gli stessi chiedono la riforma della decisione impugnata con riduzione delle sanzioni inflitte al minimo edittale. In particolare, i reclamanti lamentano l'errata qualificazione dei fatti e l'omessa o carente motivazione della decisione impugnata. Infatti, gli stessi deducono di non avere depositato entro il termine perentorio del 12.7.2016 la prescritta comunicazione della Covisoc in quanto non avevano ricevuto da quest'ultima in tempo utile la predetta comunicazione. La comunicazione Covisoc sarebbe pervenuta alla Società reclamante solo il 20.7.2016. Nel frattempo la Società reclamante aveva provveduto proprio in data 12.7.2016 a

corrispondere ai propri tesserati gli emolumenti e i contributi relativi al mese di giugno 2016 precisando che la precedente comunicazione della Covisoc dell'11.7.2016 era errata perché segnalava la presenza di un debito che veniva sanato il giorno successivo senza che la Covisoc nello stesso termine del 12.7.2016 inviasse alla Società la comunicazione in rettifica. Conseguentemente, i due reclamanti assumevano di non avere alcuna responsabilità per la mancata comunicazione in data 12.7.2016 in quanto il mancato deposito della stessa era la conseguenza di un ritardo della Covisoc. I reclamanti aggiungevano che non avrebbero potuto produrre la precedente comunicazione Covisoc dell'11.7.2016 perché la stessa evidenziava un debito che era stato poi sanato il giorno successivo senza che la Covisoc provvedesse in tempo utile a rettificare la precedente comunicazione.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, sono gli stessi reclamanti ad ammettere di non aver depositato entro il termine del 12.7.2016 la prescritta comunicazione. A discolpa non vale addurre un preteso ritardo della Covisoc che avrebbe inviato alla Società la suddetta comunicazione solo il 20.7.2016; del pari, non vale addurre che non poteva essere presentata la comunicazione Covisoc dell'11.7.2016 perché attestava la presenza di debiti sportivi che nel giorno della scadenza del termine per la presentazione della comunicazione erano stati saldati. I reclamanti avrebbero avuto una duplice possibilità per rispettare il termine del 12.7.2016: o presentare la comunicazione Covisoc dell'11.7.2016 (certamente non esatta alla luce dei pagamenti effettuati il giorno dopo) allegando alla stessa la documentazione attestante il pagamento degli emolumenti e dei contributi relativi al mese di giugno 2016 ovvero presentare direttamente quest'ultima attestazione. In realtà, la Società ha sì saldato i debiti sportivi, ma non lo ha comunicato nel termine perentorio del 12.7.2016. Per questo comportamento negligente i due reclamanti sono responsabili di violazione delle norme surrichiamate del Codice di Giustizia Sportiva. Sempre per queste ragioni la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare non merita alcuna censura e deve essere confermata con conseguente rigetto del reclamo e incameramento della relativa tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Racing Club Roma S.r.l. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. PERON ANTONIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1573/1017 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017)

1. Con ricorso in data 16.10.2017, la Procura Federale proponeva ricorso avverso la decisione pronunciata dal Tribunale Federale Territoriale /o il Comitato Regionale Veneto (Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017) che, "in accoglimento dell'eccezione preliminare svolta da parte deferita, dichiara inutilizzabili gli atti effettuati dalla Procura Federale per le causali di cui alla parte motiva, per l'effetto annullando la richiesta di deferimento nei confronti dell'arch. Antonio Peron".

A sostegno della propria decisione il Giudice di primo grado poneva la considerazione secondo la quale "la lettura sistematica delle norme del nostro Ordinamento sportivo consente ad ogni buon conto di ricavare un obbligo di iscrizione che deve essere valutato in termini di ragionevolezza, nel rispetto del diritto di difesa dell'incolpato e in generale dei principi sottesi al tema del giusto processo sportivo di recente formulazione"; conseguentemente, ad avviso del medesimo Giudice, poiché tra la conoscenza da parte della Procura Federale della documentazione relativa alla segnalazione dei fatti contesti (avvenuta in data 29.11.2016) e l'iscrizione nel registro della Procura della detta segnalazione (avvenuta in data 21 marzo 2017) era trascorso un intervallo di tempo non conforme al citato principio di ragionevolezza, accoglieva l'eccezione di inammissibilità sollevata dal deferito, dichiarando inutilizzabili gli atti compiuti dalla Procura medesima.

Avverso tale decisione ricorreva la Procura generale, insistendo, nel merito, per l'accoglimento delle richieste avanzate con il proprio deferimento.

Il resistente si opponeva, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza del 14.11.2017, udite le conclusioni dei legali del rappresentante delle Procura e del resistente, il collegio di riservava di decidere.

2. L'eccezione di inammissibilità sollevata dal deferito in primo grado e posta a fondamento della appellata decisione non appare condivisibile.

Sul punto, questo Collegio condivide le valutazioni e le conclusioni cui questa Corte è pervenuta con la decisione assunta nella riunione del 10.6.2016 (cfr. Com. Uff. n. 141/CFA - 2015/2016).

In particolare, si condivide l'analisi ivi contenuta dell'art. 32 *quinquies* C.G.S. che si ritiene utile sinteticamente riportare.

Afferma la Corte, con la detta sentenza, che "ai sensi della suddetta norma il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia ed a tal fine «iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti» e «la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante». Orbene, non può che prendersi atto del fatto che, mentre viene imposto un termine (40 giorni) per lo svolgimento delle indagini dall'iscrizione nel registro, manca una norma che imponga alla Procura federale di iscrivere nel registro dei procedimenti una data *notitia criminis* entro un termine, tantomeno perentorio … Del resto, non è dato all'interprete ritenere esistente un termine perentorio laddove lo stesso non sia espressamente indicato e così qualificato dal legislatore. Infatti, la perentorietà del termine, come noto, richiede una espressa previsione normativa e, per l'effetto, in difetto di una tal previsione, non è possibile sanzionare il mancato rispetto di un eventuale termine (ordinatorio, ma, nel caso di specie, peraltro, insussistente), con una dichiarazione di inammissibilità dell'atto o di inutilizzabilità dell'attività sulla quale lo stesso si basi."

Nella medesima decisione viene altresì chiarito come una simile interpretazione trovi conforto anche in altre disposizioni dell'Ordinamento sportivo.

In tal senso, ad avviso della medesima Corte, deporrebbe una chiara lettura sia dell'art.12 ter, comma 3, dello Statuto del Coni, ai sensi del quale: «Il capo della Procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici», sia dell'art. 51, comma 4, C.G.S. Coni, il quale dispone che: «La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12 ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui 14 all'art. 53 del presente Codice. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici». sia, infine, l'art. 12, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello sport, secondo il quale: «L'invito di cui al comma 4 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva può essere formulato soltanto qualora la segnalazione sia stata preventivamente inviata dal tesserato o affiliato alla competente Procura federale e quest'ultima non abbia provveduto entro trenta giorni dalla ricezione all'iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Giustizia Sportiva».

Ad avviso della Corte, "dal combinato disposto delle norme sopra citate si evince, in modo inequivoco, che non sussiste alcun obbligo, in capo alla Procura federale, di iscrivere, entro un dato termine (tantomeno perentorio) il fatto segnalato o denunciato nell'apposito registro dei procedimenti, tanto è vero che, solo decorsi almeno 30 giorni dalla denunzia o segnalazione, è previsto un potere, in capo alla Procura generale, di (mero) invito e sollecitazione, alla Procura federale, in ordine all'apertura di un fascicolo di indagine, provvedendo all'iscrizione nell'apposito registro."

Deve ritenersi, per tutti le ragioni suesposte che questo Collegio ritiene di dover condividere, che l'eccezione preliminare sollevata in primo grado dal deferito ed ivi accolta, andasse respinta.

Ne consegue necessariamente, in ossequio al disposto dell'art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio al giudice di primo grado perché proceda ad un esame nel merito delle richieste avanzate dalla Procura Federale.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Veneto per l'esame del merito.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI:
- PROSSOMARITI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE;
- LAMARI ANGELO, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE;
- PERRI ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- PAGNOTTA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- CUTRÌ GIOVANNI ENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- CULLICE GIANLUCA ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- PIRO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO;
- BARBERIO FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CASSIERE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO;

E DELLE SOCIETÀ:
- ASD POL. LAUREANESE;
- FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- ASD APRIGLIANO CALCIO;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

6. RICORSO DEL SIG. PROSSOMARITI ANDREA (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

7. RICORSO DEL SIG. LAMARI ANGELO (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DILETTANTISTICI PER LA S.S. 2017/18 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)

A seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alla nota n. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA del 13.7.2017, con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha inflitto al sig. Andrea Prossomariti ed al sig. Angelo Lamari (all'epoca dei fatti, il primo Presidente e Dirigente accompagnatore, il secondo Consigliere e Presidente di fatto della società ASD Pol. Lauranese) la sanzione dell'inibizione per anni

2 per violazione dell'art. 1 bis, C.G.S.; alla ASD Pol. Laureanese la sanzione della preclusione dalla partecipazione ai campionati dilettantistici per la S.S. 2017/18 ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.; ha prosciolto da ogni addebito i sigg.ri Antonio Perri, Giuseppe Pagnotta, Giovanni Enzo Cutrì, Gianluca Cullice (all'epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente, Dirigente accompagnatore, Allenatore e calciatore della società FCD Scommettendo.it Fronti), i sigg.ri Francesco Piro e Francesco Barberio (all'epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Cassiere della società ASD Aprigliano Calcio), nonché le società FCD Scommettendo.it Fronti e ASD Aprigliano Calcio.

In sintesi, l'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, pur non reputando provati gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione da parte dei deferiti di atti diretti al compimento di illeciti sportivi, consistiti nell'alterazione del risultato di due gare del Campionato di Prima Categoria Calabria (S.S. 2014/15), ha nondimeno ritenuto di poter configurare nel comportamento dei deferiti Prossomariti e Lamari gli estremi integranti la violazione dei generali principi sanciti dall'art. 1 *bis,* C.G.S., conseguentemente irrogando agli stessi le sanzioni predette, alla società ASD Pol. Lauranese quella conseguente per responsabilità diretta ed oggettiva, infine mandando assolti gli altri deferiti, e le relative società sportive di riferimento, sempre per difetto di prova in orine alla contesta commissione di illeciti sportivi.

Avverso tale provvedimento hanno proposto separati e tempestivi reclami i tesserati e la società sanzionati, per ottenere la riforma dello stesso e l'annullamento delle sanzioni loro inflitte, nonché la Procura Federale, per ottenere l'affermazione della responsabilità di tutti i deferiti in ordine agli illeciti sportivi loro contestati e la condanna degli stessi alle conseguenti sanzioni disciplinari.

Preliminarmente riuniti tutti i proposti ricorsi per evidente connessione oggettiva, reputa questa Corte Federale d'Appello che meritino accoglimento quelli proposti dai tesserati e dalla società sanzionati e vadano, viceversa, respinti, quelli interposti dalla Procura Federale.

A livello fattuale, infatti, non appare revocabile in dubbio - come correttamente affermato dall'Organo di Giustizia Federale di prime cure - che non sia stato affatto raggiunta in giudizio la piena prova del compimento da parte dei deferiti di atti diretti in modo inequivoco all'alterazione del risultato della due gare oggetto di indagine.

Appare sufficiente richiamare, in questa sede, le esatte e puntuali argomentazioni in punto di analisi dei fatti compiute dal Giudice di primo grado, che lo hanno portato correttamente a reputare sfornito di qualsiasi attendibile supporto probatorio l'assunto accusatorio, fondato su mere illazioni e presupposizioni.

L'assenza di qualsiasi attendibile prova dei fatti ascritti ai deferiti e la conseguente inconsistenza del costrutto accusatorio, in punto di fatto, comporta, in primo luogo, il rigetto integrale dei reclami proposti dalla Procura Federale, dovendosi in questo grado di giudizio ribadire l'impossibilità di fondare nei confronti dei deferiti un giudizio di responsabilità in ordine alle violazioni disciplinari loro ascritte, per totale mancanza di prova circa l'effettivo compimento dei fatti contestati.

Di converso, erronea e meritevole di riforma appare la statuizione impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità dei soli deferiti Prossomariti e Lamari, nonché quella conseguente della società ASD Pol. Lauranese, per violazione dei generalissimi principi di cui all'art. 1 *bis*, C.G.S. in ordine ai medesimi fatti loro ascritti dalla Procura Federale, in pratica configurando gli stessi come idonei ad integrare la meno grave violazione disciplinare di cui alla predetta norma,

E' evidente, sul punto, la contraddittorietà nella quale cade l'impugnato provvedimento, considerato che se le condotte imputate dalla Procura ai soggetti deferiti non possono dirsi in punto di fatto - come in effetti appare doveroso affermare - neppure minimamente provate, dalle stesse non potrà farsi discendere alcuna conseguenza sanzionatoria - per difetto di prova in ordine alla loro commissione - sia essa relativa alla violazione dell'art. 7, C.G.S. o a quella dell'art. 1 *bis*, C.G.S.

La corretta affermazione effettuata dall'Organo di prime cure in ordine all'assoluto difetto di prova circa l'effettivo compimento da parte dei deferiti delle condotte loro ascritte dalla Procura Federale, dunque, avrebbe dovuto portare ad una decisione totalmente assolutoria per tutti gli stessi deferiti, non potendosi dire provati in giudizio neppure fatti diversi da quelli oggetto dell'atto di deferimento, sui quali fondare un'affermazione di responsabilità dei soggetti sanzionati per violazione dei principi di cui all'art. 1 *bis*, C.G.S.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6, 7 e 8:

- respinge il ricorso del Procuratore Federale
- accoglie il ricorso del sig. Prossomariti e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
- accoglie il ricorso del sig. Lamari e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;

- accoglie il ricorso della società A.S.D. Pol. Laureanese e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 14 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMI 11 E 13 NOIF E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 991/1147 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 990/1148 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 1097/1149 PF16-17 GP/AA/MG DEL 2.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 18.10.2017)

Con ricorso in data 1.11.2017, il Sig. Carbone Giuseppe, nella qualità di Presidente e rappresentante legale della Società U.S. Palmese 1912 ASD, impugna la decisione del Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare- pubblicata con Com. Uff. n. 19/TFN-SD del 18.10.2017, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della inibizione pari a mesi 14 (quattordici) per la accertata violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.g.s., in relazione all'art. 94-ter, commi 11 e 13, delle N.O.I.F. ed all'art. 8, comma 9 e 10, C.G.S. (in esito a tre deferimenti -riuniti- del Procuratore Federale: i n. 991/2017 e n. 990/2017 del 28.7.2017, ed il n. 1097/2017 del 2.8.2017).

L'addebito riguardava il reiterato, mancato pagamento, da parte della Società indicata, delle somme stabilite come dovute ai suoi tesserati dai provvedimenti (richiamati negli atti di deferimento) della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e dal Collegio Arbitrale presso la stessa L.N.D..

Il ricorrente lamenta la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio riservatogli, invocando una più vantaggiosa applicazione del principio della continuazione tra i fatti ascritti, attesa la prossimità temporale di questi e la circostanza dell'avvenuto, sia pure tardivo, pagamento delle spettanze sancite.

La Corte Federale d'Appello ritiene che le doglianze non meritino accoglimento, dovendo ritenersi del tutto congruo alla negatività delle condotte osservate (anche in considerazione del numero dei casi di inadempimento delle determinazioni degli Organi più sopra richiamati) il regime punitivo siccome deliberato dal Tribunale Federale, che ha già fatto corretta ed adeguata applicazione, alle peculiarità della fattispecie, dell'istituto della continuazione e delle sue implicazioni.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 10 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini